

Codice A1413C

D.D. 24 marzo 2023, n. 703

**Approvazione degli schemi di convenzione per la realizzazione dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute, di cui al Bando Ricerca finalizzata e Giovani ricercatori 2021 (art. 12 del D.lgs. 502/1992 e smi) ed alla D.G.R. n. 29-6375 del 28.12.2022.**



**ATTO DD 703/A1413C/2023**

**DEL 24/03/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari**

**OGGETTO:** Approvazione degli schemi di convenzione per la realizzazione dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute, di cui al Bando Ricerca finalizzata e Giovani ricercatori 2021 (art. 12 del D.lgs. 502/1992 e smi) ed alla D.G.R. n. 29-6375 del 28.12.2022.

Premesso che:

Il comma 3 dell'art. 12 bis del D.lgs. 502/92 e smi dispone che il Ministero della Salute elabori il programma di ricerca sanitaria e proponga iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, destinando a tale scopo una quota del fondo sanitario nazionale.

Il Ministero della Salute, in data 27 dicembre 2021, ha pubblicato sul sito web [www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it) il Bando Ricerca Finalizzata 2021, che, secondo le disposizioni legislative vigenti, prevedeva:

“[...] le seguenti tipologie progettuali, ognuna corrispondente a specifiche sezioni del bando:

- Progetti ordinari di ricerca finalizzata (RF): sono la principale tipologia di progetto
- Progetti cofinanziati (CO): sono progetti di ricerca presentati da ricercatori cui è assicurato un finanziamento privato da aziende con attività in Italia al fine di garantire lo sviluppo di idee o prodotti il cui brevetto è in proprietà del P.I. del servizio sanitario nazionale o della struttura del servizio sanitario nazionale presso cui opera o del destinatario istituzionale. [...]
- Progetti ordinari presentati da giovani ricercatori (GR): sono progetti di ricerca presentati da ricercatori con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando.[...]
- Progetti “starting grant” (SG): sono progetti di ricerca presentati da ricercatori con età inferiore ai 33 anni alla data di scadenza del bando. [...]

I progetti potevano essere presentati solo via web tramite il Workflow della Ricerca del Ministero della Salute dal ricercatore la cui afferenza a una struttura del SSN doveva essere garantita da un Destinatario Istituzionale (DI). Per DI si intendono, a norma del combinato disposto degli articoli 12 e 12-bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., “le Regioni e le Province Autonome, l’Istituto superiore di

sanità (ISS), l'ex Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ora Istituto nazionale per l'assicurazione sul lavoro -INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS)".

Il Comitato Tecnico Sanitario, deputato alla valutazione dei progetti, ha approvato, nella seduta del 28 ottobre 2022 la graduatoria finale e l'attribuzione del finanziamento alle tipologie progettuali "Giovani ricercatori" (GR), "Starting grant" (SG), "Ordinari di ricerca finalizzata" (RF) e "Cofinanziati" (CO).

Considerato che:

il Ministero, con proprie note, inviate via PEC, inserite nel Workflow della Ricerca in data 23.11.2022 ed agli atti del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, ha comunicato che tra i progetti presentati da ricercatori che avevano indicato come Destinatario Istituzionale presso il quale svolgere la ricerca la Regione Piemonte, sono risultati utilmente collocati nell'area di finanziamento, per complessivi € 2.109.433,00, a carico del Ministero della Salute, i seguenti progetti:

1. RF-2021-12373104 – Medical cannabis for neurodegenerative diseases: a randomized double-blind placebocontrolled phase III clinical trial (acronym: NEUROBIS)  
Finanziamento Ministero della Salute € 450.000,00  
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Letizia MAZZINI  
Sede della Ricerca: AOU Maggiore della Carità di Novara
2. RF-2021-12371972 – Minimal residual disease in follicular and mantle cell lymphoma: development and validation of novel tools and predictive models  
Finanziamento Ministero della Salute € 330.000,00  
Responsabile Scientifico: Dott. Marco LADETTO  
Sede della Ricerca: AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria
3. GR-2021-12374907 – Parkinson disease fingerprints: comprehensive clinical, neuroimaging, and neurophysiological assessment towards precision medicine  
Finanziamento Ministero della Salute € 450.000,00  
Responsabile Scientifico: Dott. Carlo Alberto ARTUSI  
Sede della Ricerca: AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
4. GR-2021-12372092 – Cardiac Computed Tomography for comprehensive risk stratification of arrhythmic, atherothrombotic and heart failure events following reperfused ST-segment Elevation Myocardial Infarctio  
Finanziamento Ministero della Salute € 444.433,00  
Responsabile Scientifico: Dott. Marco GATTI  
Sede della Ricerca: AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
5. GR-2021-12374957 – NF-kB positively regulates Fatty Acid Oxidation in cancer cells, which hinders CD8+ T lymphocytes and promotes tumor progression  
Finanziamento Ministero della Salute € 305.000,00  
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Giovanna CARRA  
Sede della Ricerca: AOU San Luigi di Orbassano
6. SG-2021-12375525 – MAssessment of central and peripheral venous stiffness for the non-

invasive evaluation of volume status

Finanziamento Ministero della Salute € 130.000,00

Responsabile Scientifico: Dott. Leonardo ERMINI

Sede della Ricerca: AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Accertato che la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 29-6375 del 28.12.2022, ha preso atto della graduatoria dei progetti presentati nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2021, affidando al Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari l'incarico dell'espletamento delle procedure amministrative relative al finanziamento dei succitati progetti, ivi compresa la regolamentazione dei rapporti con il Ministero della Salute e con le Aziende presso cui si svolgeranno le attività di ricerca.

Considerato che:

la Regione Piemonte ha completato l'iter, con il Ministero della Salute, per le firme delle convenzioni per la realizzazione dei progetti di cui sopra;

la firma delle convenzioni in parola avviene secondo la modalità di certificazione digitale, così come indicato dal Ministero e che le convenzioni già siglate sono agli atti dell'ufficio competente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità;

con comunicazioni Workflow del 10.03.2023 e del 14.03.2023, il Ministero ha comunicato l'avvenuta registrazione presso i competenti organi di controllo nazionali delle convenzioni in argomento.

Preso atto che:

nel Bando 2021 è precisato che l'erogazione dei fondi avverrà come di seguito dettagliato:

“[...] si procede al finanziamento dei progetti di ricerca, collocatisi in posizione utile in graduatoria, a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra il Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, Ufficio 4 - il rappresentante legale del destinatario istituzionale e, per presa visione, il principal investigator.

L'erogazione dei fondi per i progetti/programmi di rete avviene secondo il seguente schema:

- massimo 50 % al momento della comunicazione, da parte del destinatario istituzionale, dell'inizio dell'attività di ricerca e del codice unico del progetto;

- massimo 30% dopo l'invio, al 18° mese dall'inizio delle attività progettuali, da parte del destinatario istituzionale della relazione intermedia e dopo la sua approvazione da parte del Ministero;

- saldo dopo l'invio, a conclusione della ricerca, da parte del destinatario istituzionale della relazione finale, della relativa rendicontazione economica e dopo la sua approvazione da parte del Ministero.

[...]”.

Dato atto che l'attività di verifica e monitoraggio sarà di competenza del Ministero della Salute – Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, che si avvarrà del Comitato Tecnico Sanitario (CTS).

Considerato che si rende ora necessario provvedere a regolamentare il rapporto tra la Regione Piemonte e l'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, tra la Regione Piemonte e l'AOU Maggiore della Carità di Novara, tra la Regione Piemonte e l'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria e tra la Regione Piemonte e l'AOU San Luigi di Orbassano, con la stipula di apposite convenzioni, al fine di consentire ai ricercatori di svolgere i progetti di ricerca, i cui schemi sono allegati al presente provvedimento, a farne parte sostanziale ed integrante.

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 12 e 12 bis del D.lgs. 502/92 e smi;
- l'art. 16 del D.lgs. 165/2001 e smi;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 e smi;
- la D.G.R. n. 29-6375 del 28.12.2022,;
- le convenzioni siglate secondo la modalità di certificazione digitale tra la Regione Piemonte ed il Ministero della Salute, agli atti dell'ufficio competente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità. I messaggi Workflow del Ministero della Salute del 10.03.2023 e del 14.03.2023 di comunicazione di avvenuta registrazione presso i competenti organi di controllo nazionali delle convenzioni in argomento.;

#### *determina*

- di approvare i seguenti schemi di convenzione, allegati alla presente determinazione, di cui fanno parte sostanziale ed integrante:

1. tra la Regione Piemonte e l'AOU Maggiore della Carità di Novara per la realizzazione del progetto "RF-2021-12373104 – Medical cannabis for neurodegenerative diseases: a randomized double-blind placebocontrolled phase III clinical trial (acronym: NEUROBIS)", presentato dalla Prof.ssa Letizia MAZZINI, come dettagliato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. tra la Regione Piemonte e l'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria per la realizzazione del progetto "RF-2021-12371972 – Minimal residual disease in follicular and mantle cell lymphoma: development and validation of novel tools and predictive models", presentato dal Dott. Marco LADETTO, come dettagliato all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. tra la Regione Piemonte e l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per la realizzazione del progetto "GR-2021-12374907 – Parkinson disease fingerprints: comprehensive clinical, neuroimaging, and neurophysiological assessment towards precision medicine", presentato dal Dott. Carlo Alberto ARTUSI, come dettagliato all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. tra la Regione Piemonte e l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per la realizzazione del progetto "GR-2021-12372092 – Cardiac Computed Tomography for comprehensive risk stratification of arrhythmic, atherothrombotic and heart failure events following reperfused ST

segment Elevation Myocardial Infarctio”, presentato dal Dott. Marco GATTI, come dettagliato all’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. tra la Regione Piemonte e l’AOU San Luigi di Orbassano per la realizzazione del progetto “GR-2021-12374957 – NF-kB positively regulates Fatty Acid Oxidation in cancer cells, which hinders CD8+ T lymphocytes and promotes tumor progression”, presentato dalla Dott.ssa Giovanna CARRA’, come dettagliato all’Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. tra la Regione Piemonte e l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per la realizzazione del progetto “SG-2021-12375525 – MAssessment of central and peripheral venous stiffness for the non-invasive evaluation of volume status”, presentato dal Dott. Leonardo ERMINI, come dettagliato all’Allegato F, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di rinviare a successivi atti l’impegno della spesa relativa al finanziamento delle ricerche approvate unicamente dopo l’effettivo introito nelle casse regionali del contributo ministeriale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/10, nonchè ai sensi dell’art. 23, lettera D del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Franco Ripa

Allegato

**REGIONE PIEMONTE**

**Convenzione tra la Regione Piemonte e l’Aou Maggiore della Carità di Novara per l’attuazione del progetto RF-2021-12373104 – Medical cannabis for neurodegenerative diseases: a randomized double-blind placebocontrolled phase III clinical trial (acronym: NEUROBIS), presentato dalla Prof.ssa Letizia MAZZINI - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2021 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).**

TRA

La **Regione Piemonte** (C.F. 8008760016) rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari ad interim della Direzione Sanità, Dott. Franco Ripa, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

di seguito denominata “La Regione”

E

**l’Aou Maggiore della Carità di Novara** (P.I. ...., C.F. ....) rappresentata dal Direttore Generale ad interim, .....domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell’Azienda, .....

di seguito denominata “L’Azienda”

nel testo indicate come “Le Parti”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. La presente convenzione regola l’affidamento da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari all’Aou Maggiore della Carità di Novara dell’attuazione del progetto di ricerca finalizzata RF-2021-12373104 – Medical cannabis for neurodegenerative diseases: a randomized double-blind placebocontrolled phase III clinical trial (acronym: NEUROBIS).

2. Il principal investigator è individuato nella persona della Prof.ssa **MAZZINI LETIZIA**, codice fiscale **MZZLTZ55E65F952Q**.

3. Il finanziamento del Ministero della Salute è di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).

ART. 2

1. L'Azienda ed il Principal Investigator svolgono il progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato ed approvato dal Ministero ed in ottemperanza a quanto previsto dal Bando per la Ricerca Sanitaria 2021.

### ART. 3

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi come previsto dal successivo articolo 9.

2. L'attività di ricerca, da svolgersi nell'arco temporale della vigenza della convenzione, deve avere inizio improrogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2023, comunicando la data effettiva con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator della ricerca almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio effettivo.

3. L'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'invio della presente convenzione da parte della Regione per la sottoscrizione provvede alla restituzione della convenzione firmata dal Direttore Generale, tramite posta elettronica certificata;

4. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il Principal Investigator, diventa efficace per la Regione a seguito della registrazione da parte dell'organo di controllo.

5. L'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, pena la decadenza dal finanziamento, è tenuto a trasmettere – con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale e dal Principal Investigator della ricerca - la seguente documentazione, soggetta a verifica da parte del Ministero al fine di autorizzare l'avvio del progetto:

a) il parere positivo del comitato etico e/o l'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014, ove previsti;

b) le dichiarazioni indicanti le unità operative coinvolte nel progetto nonché l'accettazione degli Enti che svolgono funzioni di unità operativa e dei relativi responsabili di unità operativa dell'accettazione dei termini della convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal P.I. del progetto, ripresi dalla presente convenzione;

c) la dichiarazione con la quale il Direttore Generale dell'Azienda attesta che il Principal Investigator svolgerà la propria attività, relativamente al progetto in questione, esclusivamente presso la struttura del S.S.N. all'uopo individuata dall'Azienda medesima. La dichiarazione di cui al presente comma dovrà essere controfirmata dal Principal Investigator interessato;

d) il certificato AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) nel caso di collaborazione con ricercatori italiani residenti e operanti all'estero;

e) la traduzione in lingua italiana della proposta progettuale senza apportare alcuna modifica alla versione in inglese allegata alla convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal Principal Investigator;

6. Le Parti danno atto che il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione sono affidati alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in Sanità, Ufficio 4.

7. La scheda del piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi. L'Azienda si impegna a rispettare le quote percentuali previste dal bando 2021 per le varie voci di costo che saranno calcolate, a consuntivo, sulle spese rendicontate, al netto di eventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, dopo verifica da parte del Ministero della salute.

8. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate tramite posta elettronica, ordinaria o certificata, con inoltro delle comunicazioni ricevute dal Ministero, attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca a disposizione dei destinatari istituzionali.

9. Le Parti danno atto che il Ministero si riserva di attivare, qualora reso disponibile, il sistema di rendicontazione on-line sulla piattaforma del Workflow della ricerca, e lo stesso sarà vincolante dalla data di comunicazione della relativa disponibilità.

10. L'Azienda attraverso il proprio Direttore Generale, nonché il Principal Investigator devono firmare digitalmente tutti gli atti inerenti alla ricerca.

#### ART. 4

1. La prima rata del finanziamento è pari ad € **225.000,00 (duecentoventicinquemila/00)**; la procedura per il pagamento di tale rata sarà avviata dal Ministero della Salute per il solo a seguito dell'accertamento da parte del Ministero degli avvenuti adempimenti di cui al comma 2 e 5 dell'art. 3 della presente convenzione.

2. La seconda rata del finanziamento è pari ad € **135.000,00 (centotrentacinquemila/00)** ed è erogata dopo la trasmissione da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero - della relazione intermedia di cui al successivo art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della stessa da parte del Ministero.

3. La terza rata, a saldo del finanziamento è pari ad € **90.000,00 (novantamila/00)**. Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero.

4. La Regione provvederà all'espletamento delle procedure per l'erogazione del finanziamento solo dopo l'effettivo introito dei fondi da parte del Ministero.

5. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, l'Azienda si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi ricadano in regime di perenzione.

6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

## ART. 5

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, allo scadere dei 18 mesi dell'inizio dell'attività del progetto di ricerca e comunque non oltre i venti (20) giorni da tale termine, l'Azienda dovrà trasmettere alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, la relazione intermedia sullo stato d'attuazione della ricerca - sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principia Investigator - contenente la descrizione delle attività svolte dalle singole unità operative da cui risulta il regolare svolgimento del progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo. Tale relazione deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del Principal Investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori.

2. Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione ha facoltà, previa comunicazione preventiva all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate – ai fini della restituzione al Ministero -, comprensive degli eventuali interessi legali maturati.

4. Nel caso in cui la relazione intermedia, all'esito della istruttoria a cura del Ministero, faccia emergere che sono stati ampiamente disattesi gli obiettivi medio termine di cui al piano esecutivo, la Regione ha facoltà di attivare, previa comunicazione preventiva all'Azienda, le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero della somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

5. Nel caso in cui detta relazione, all'esito dell'istruttoria, a cura del Ministero, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine, o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel piano esecutivo approvato, la Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all'eventuale esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale. In tal caso si procederà alla contestuale erogazione della seconda rata e del saldo, previo incasso degli stessi dal Ministero.

6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

7. Nel caso in cui all'esito della istruttoria, la relazione intermedia non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole, il Ministero - previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda – ha facoltà di sottoporre il dossier - per le valutazioni - al Comitato tecnico sanitario sez. c). La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda, ai fini del prosieguo della convenzione.

## ART. 6

1. A partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del progetto, l'Azienda, con nota firmata dal proprio Direttore Generale e dal

principal investigator - può apportare modifiche al piano esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, solo se approvato dal Ministero – cui la Regione provvede ad inviare la nota tramite il Workflow della Ricerca - con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero, né a carico della Regione. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica. In caso di un'eventuale necessità di ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale modifica solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.

2. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità dell'Azienda, che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando.

3. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.

4. Solo dopo l'approvazione da parte del Ministero – che viene tempestivamente comunicata dalla Regione - l'Azienda potrà procedere alle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo la Regione ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione all'Azienda, sia alla sospensione del finanziamento nonché al recupero dell'importo erogato, ai fini della restituzione al Ministero.

#### ART. 7

Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre venti (20) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca – ai fini dell'erogazione del saldo, l'Azienda, con nota firmata digitalmente dal Direttore Generale trasmette contestualmente alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero, tramite il Workflow della Ricerca - la seguente documentazione, redatta dal Principal Investigator e recante la firma digitale dello stesso:

a) la relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali Enti cofinanziatori, documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;

b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 1 della presente;

c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali, utilizzando se disponibile il sistema di rendicontazione on-line del WFR;

d) indicazioni della URL del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

2. Tutta la sopra richiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sistema Workflow della ricerca.

3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione della Regione presso l'Azienda, che deve provvedere alla relativa custodia.

4. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

5. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

6. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati – ai fini dell'inoltro al Ministero - qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo non sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - entro il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

7. La Regione, in via autonoma, o su richiesta del Ministero, si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa all'Azienda, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 10 giorni, qualora:

- la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati;
- la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.

8. Le Parti danno atto che il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà al tempestivo inoltro al Ministero - delle richieste di cui al precedente comma 7.

9. Le Parti danno atto che il Ministero comunica alla regione – che provvederà a darne tempestiva informazione all'Azienda - il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.

10. Le Parti danno atto che il Ministero, previa comunicazione preventiva alla Regione – che ne darà tempestiva informazione all'Azienda - può sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c). un dossier, qualora la relazione finale all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda e per il Principal Investigator ai fini del prosieguo della convenzione.

11. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente messa in economia delle rate residue,

nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, ai fini della restituzione al Ministero, in caso di mancato rispetto da parte del Principal Investigator dell'orario di lavoro contrattuale, ovvero di quello minimo stabilito tramite convenzione con altro Ente, durante il periodo di svolgimento della ricerca. A tal fine, la Regione – in via autonoma, o su richiesta del Ministero - si riserva la facoltà di richiedere all'Azienda i tabulati relativi alla durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dal Principal Investigator, rilevato con sistema di misurazione oggettiva; l'Azienda dovrà fornire riscontro entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

#### ART. 8

La Regione, in via autonoma o sentito il Ministero, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### ART. 9

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator, che inviano la richiesta alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero. A detto periodo possono essere applicate eventuali deroghe a seguito di provvedimenti della Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in sanità per eventi emergenziali.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia di cui all'articolo 5 e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto con formale e motivata istanza da parte dell'Azienda e del Principal Investigator - che la inviano alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero – ed avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

#### ART. 10

1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il Principal Investigator, è tale per la Regione solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

#### ART. 11

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

2. Nel caso in cui l'Azienda o il Principal Investigator intendano trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati devono darne preventiva comunicazione alla Regione, che provvederà ad informarne il Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato

l'accesso non oneroso alla Regione ed al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.

4. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice progetto.

5. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali non inoltri alla Regione – che provvederà all'invio al Ministero – la documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.

6. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali, non inoltri non inoltri alla Regione – che provvederà all'invio al Ministero – documentazione relativa a quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7.

7. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 priva della menzione del Ministero della salute e del codice progetto.

8. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% della rata del saldo, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del Ministero quale istituzione finanziatrice e del codice progetto.

9. Le Parti convengono che il Ministero della salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

## ART. 12

1. Le Parti danno atto che i beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.

2. È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.

3. Le Parti danno atto che, relativamente al presente progetto, per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 40.000,00 l'anno per *"full time equivalent"*, nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto ovverosia della quota totale rendicontata a carico del Ministero della salute e riconosciuta eleggibile.

## ART. 13

1. Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" capitolo 3398/1 ed i seguenti perenti 3398/83,84 e 87, ad esclusione degli importi destinati agli IRCCS, di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 14

1. Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 15

Le spese di repertoriazione e ogni altra imposta di bollo saranno a carico dell'Aou Maggiore della Carità di Novara. L'imposta di bollo verrà versata tramite il modello F24, utilizzando il codice 1552, per l'importo di € 16,00 ogni quattro facciate della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

Regione Piemonte  
Dott. Franco Ripa

.....

Aou Maggiore della Carità di Novara

.....

**REGIONE PIEMONTE**

**Convenzione tra la Regione Piemonte e l'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria per l'attuazione del progetto RF-2021-12371972 – Minimal residual disease in follicular and mantle cell lymphoma: development and validation of novel tools and predictive models”, presentato dal Dott. Marco LADETTO - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2021 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).**

TRA

La **Regione Piemonte** (C.F. 8008760016) rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari ad interim della Direzione Sanità, Dott. Franco Ripa, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

di seguito denominata “La Regione”

E

**L'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria** (P.I. ...., C.F. ....) rappresentata dal Direttore Generale ad interim, .....domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Azienda, .....

di seguito denominata “L'Azienda”

nel testo indicate come “Le Parti”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari all'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria dell'attuazione del progetto di ricerca finalizzata RF-2021-12371972 – Minimal residual disease in follicular and mantle cell lymphoma: development and validation of novel tools and predictive models”.

2. Il principal investigator è individuato nella persona del Dott. **MARCO LADETTO**, codice fiscale **LDTMRC68B07L219R**.

3. Il finanziamento del Ministero della Salute è di euro 330.000,00 (trecentotrentamila/00).

ART. 2

1. L'Azienda ed il Principal Investigator svolgono il progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato ed approvato dal Ministero ed in ottemperanza a quanto previsto dal Bando per la Ricerca Sanitaria 2021.

### ART. 3

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi come previsto dal successivo articolo 9.

2. L'attività di ricerca, da svolgersi nell'arco temporale della vigenza della convenzione, deve avere inizio improrogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2023, comunicando la data effettiva con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator della ricerca almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio effettivo.

3. L'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'invio della presente convenzione da parte della Regione per la sottoscrizione provvede alla restituzione della convenzione firmata dal Direttore Generale, tramite posta elettronica certificata;

4. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il Principal Investigator, diventa efficace per la Regione a seguito della registrazione da parte dell'organo di controllo.

5. L'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, pena la decadenza dal finanziamento, è tenuto a trasmettere – con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale e dal Principal Investigator della ricerca - la seguente documentazione, soggetta a verifica da parte del Ministero al fine di autorizzare l'avvio del progetto:

a) il parere positivo del comitato etico e/o l'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014, ove previsti;

b) le dichiarazioni indicanti le unità operative coinvolte nel progetto nonché l'accettazione degli Enti che svolgono funzioni di unità operativa e dei relativi responsabili di unità operativa dell'accettazione dei termini della convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal P.I. del progetto, ripresi dalla presente convenzione;

c) la dichiarazione con la quale il Direttore Generale dell'Azienda attesta che il Principal Investigator svolgerà la propria attività, relativamente al progetto in questione, esclusivamente presso la struttura del S.S.N. all'uopo individuata dall'Azienda medesima. La dichiarazione di cui al presente comma dovrà essere controfirmata dal Principal Investigator interessato;

d) il certificato AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) nel caso di collaborazione con ricercatori italiani residenti e operanti all'estero;

e) la traduzione in lingua italiana della proposta progettuale senza apportare alcuna modifica alla versione in inglese allegata alla convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal Principal Investigator;

6. Le Parti danno atto che il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione sono affidati alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in Sanità, Ufficio 4.

7. La scheda del piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi. L'Azienda si impegna a rispettare le quote percentuali previste dal bando 2021 per le varie voci di costo che saranno calcolate, a consuntivo, sulle spese rendicontate, al netto di eventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, dopo verifica da parte del Ministero della salute.

8. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate tramite posta elettronica, ordinaria o certificata, con inoltro delle comunicazioni ricevute dal Ministero, attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca a disposizione dei destinatari istituzionali.

9. Le Parti danno atto che il Ministero si riserva di attivare, qualora reso disponibile, il sistema di rendicontazione on-line sulla piattaforma del Workflow della ricerca, e lo stesso sarà vincolante dalla data di comunicazione della relativa disponibilità.

10. L'Azienda attraverso il proprio Direttore Generale, nonché il Principal Investigator devono firmare digitalmente tutti gli atti inerenti alla ricerca.

#### ART. 4

1. La prima rata del finanziamento è pari ad € **165.000,00 (centosessantacinquemila/00)**; la procedura per il pagamento di tale rata sarà avviata dal Ministero della Salute per il solo a seguito dell'accertamento da parte del Ministero degli avvenuti adempimenti di cui al comma 2 e 5 dell'art. 3 della presente convenzione.

2. La seconda rata del finanziamento è pari ad € **99.000,00 (novantanovemila/00)** ed è erogata dopo la trasmissione da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero - della relazione intermedia di cui al successivo art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della stessa da parte del Ministero.

3. La terza rata, a saldo del finanziamento è pari ad € **66.000,00 (sessantaseimila/00)**. Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero.

4. La Regione provvederà all'espletamento delle procedure per l'erogazione del finanziamento solo dopo l'effettivo introito dei fondi da parte del Ministero.

5. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, l'Azienda si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi ricadano in regime di perenzione.

6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

## ART. 5

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, allo scadere dei 18 mesi dell'inizio dell'attività del progetto di ricerca e comunque non oltre i venti (20) giorni da tale termine, l'Azienda dovrà trasmettere alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, la relazione intermedia sullo stato d'attuazione della ricerca - sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principia Investigator - contenente la descrizione delle attività svolte dalle singole unità operative da cui risulta il regolare svolgimento del progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo. Tale relazione deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del Principal Investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori.

2. Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione ha facoltà, previa comunicazione preventiva all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate – ai fini della restituzione al Ministero -, comprensive degli eventuali interessi legali maturati.

4. Nel caso in cui la relazione intermedia, all'esito della istruttoria a cura del Ministero, faccia emergere che sono stati ampiamente disattesi gli obiettivi medio termine di cui al piano esecutivo, la Regione ha facoltà di attivare, previa comunicazione preventiva all'Azienda, le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero della somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

5. Nel caso in cui detta relazione, all'esito dell'istruttoria, a cura del Ministero, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine, o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel piano esecutivo approvato, la Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all'eventuale esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale. In tal caso si procederà alla contestuale erogazione della seconda rata e del saldo, previo incasso degli stessi dal Ministero.

6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

7. Nel caso in cui all'esito della istruttoria, la relazione intermedia non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole, il Ministero - previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda – ha facoltà di sottoporre il dossier - per le valutazioni - al Comitato tecnico sanitario sez. c). La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda, ai fini del prosieguo della convenzione.

## ART. 6

1. A partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del progetto, l'Azienda, con nota firmata dal proprio Direttore Generale e dal

principal investigator - può apportare modifiche al piano esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, solo se approvato dal Ministero – cui la Regione provvede ad inviare la nota tramite il Workflow della Ricerca - con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero, né a carico della Regione. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica. In caso di un'eventuale necessità di ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale modifica solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.

2. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità dell'Azienda, che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando.

3. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.

4. Solo dopo l'approvazione da parte del Ministero – che viene tempestivamente comunicata dalla Regione - l'Azienda potrà procedere alle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo la Regione ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione all'Azienda, sia alla sospensione del finanziamento nonché al recupero dell'importo erogato, ai fini della restituzione al Ministero.

#### ART. 7

Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre venti (20) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca – ai fini dell'erogazione del saldo, l'Azienda, con nota firmata digitalmente dal Direttore Generale trasmette contestualmente alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero, tramite il Workflow della Ricerca - la seguente documentazione, redatta dal Principal Investigator e recante la firma digitale dello stesso:

a) la relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali Enti cofinanziatori, documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;

b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 1 della presente;

c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali, utilizzando se disponibile il sistema di rendicontazione on-line del WFR;

d) indicazioni della URL del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

2. Tutta la sopra richiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sistema Workflow della ricerca.

3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione della Regione presso l'Azienda, che deve provvedere alla relativa custodia.

4. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

5. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

6. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati – ai fini dell'inoltro al Ministero - qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo non sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - entro il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

7. La Regione, in via autonoma, o su richiesta del Ministero, si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa all'Azienda, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 10 giorni, qualora:

- la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati;
- la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.

8. Le Parti danno atto che il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà al tempestivo inoltro al Ministero - delle richieste di cui al precedente comma 7.

9. Le Parti danno atto che il Ministero comunica alla regione – che provvederà a darne tempestiva informazione all'Azienda - il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.

10. Le Parti danno atto che il Ministero, previa comunicazione preventiva alla Regione – che ne darà tempestiva informazione all'Azienda - può sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c). un dossier, qualora la relazione finale all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda e per il Principal Investigator ai fini del prosieguo della convenzione.

11. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente messa in economia delle rate residue,

nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, ai fini della restituzione al Ministero, in caso di mancato rispetto da parte del Principal Investigator dell'orario di lavoro contrattuale, ovvero di quello minimo stabilito tramite convenzione con altro Ente, durante il periodo di svolgimento della ricerca. A tal fine, la Regione – in via autonoma, o su richiesta del Ministero - si riserva la facoltà di richiedere all'Azienda i tabulati relativi alla durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dal Principal Investigator, rilevato con sistema di misurazione oggettiva; l'Azienda dovrà fornire riscontro entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

#### ART. 8

La Regione, in via autonoma o sentito il Ministero, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### ART. 9

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator, che inviano la richiesta alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero. A detto periodo possono essere applicate eventuali deroghe a seguito di provvedimenti della Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in sanità per eventi emergenziali.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia di cui all'articolo 5 e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto con formale e motivata istanza da parte dell'Azienda e del Principal Investigator - che la inviano alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero – ed avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

#### ART. 10

1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il Principal Investigator, è tale per la Regione solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

#### ART. 11

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

2. Nel caso in cui l'Azienda o il Principal Investigator intendano trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati devono darne preventiva comunicazione alla Regione, che provvederà ad informarne il Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato

l'accesso non oneroso alla Regione ed al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.

4. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice progetto.

5. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali non inoltri alla Regione – che provvederà all'invio al Ministero – la documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.

6. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali, non inoltri non inoltri alla Regione – che provvederà all'invio al Ministero – documentazione relativa a quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7.

7. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 priva della menzione del Ministero della salute e del codice progetto.

8. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% della rata del saldo, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del Ministero quale istituzione finanziatrice e del codice progetto.

9. Le Parti convengono che il Ministero della salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

## ART. 12

1. Le Parti danno atto che i beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.

2. È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.

3. Le Parti danno atto che, relativamente al presente progetto, per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 40.000,00 l'anno per *"full time equivalent"*, nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto ovverosia della quota totale rendicontata a carico del Ministero della salute e riconosciuta eleggibile.

## ART. 13

1. Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" capitolo 3398/1 ed i seguenti perenti 3398/83,84 e 87, ad esclusione degli importi destinati agli IRCCS, di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 14

1. Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 15

Le spese di repertoriazione e ogni altra imposta di bollo saranno a carico dell'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. L'imposta di bollo verrà versata tramite il modello F24, utilizzando il codice 1552, per l'importo di € 16,00 ogni quattro facciate della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

Regione Piemonte  
Dott. Franco Ripa

.....

AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria

.....

**REGIONE PIEMONTE**

**Convenzione tra la Regione Piemonte e l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per l'attuazione del progetto "GR-2021-12374907 – Parkinson disease fingerprints: comprehensive clinical, neuroimaging, and neurophysiological assessment towards precision medicine", presentato dal Dott. Carlo Alberto ARTUSI - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2021 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).**

TRA

La **Regione Piemonte** (C.F. 8008760016) rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari ad interim della Direzione Sanità, Dott. Franco Ripa, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

di seguito denominata "La Regione"

E

**L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino** (P.I. ...., C.F. ....) rappresentata dal Direttore Generale ad interim, .....domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Azienda, .....

di seguito denominata "L'Azienda"

nel testo indicate come "Le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino dell'attuazione del progetto di ricerca finalizzata "GR-2021-12374907 – Parkinson disease fingerprints: comprehensive clinical, neuroimaging, and neurophysiological assessment towards precision medicine".

2. Il principal investigator è individuato nella persona del Dott. **CARLO ALBERTO ARTUSI**, codice fiscale **RTSCLL87P02L219Y**.

3. Il finanziamento del Ministero della Salute è di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).

ART. 2

1. L'Azienda ed il Principal Investigator svolgono il progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato ed approvato dal Ministero ed in ottemperanza a quanto previsto dal Bando per la Ricerca Sanitaria 2021.

### ART. 3

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi come previsto dal successivo articolo 9.

2. L'attività di ricerca, da svolgersi nell'arco temporale della vigenza della convenzione, deve avere inizio improrogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2023, comunicando la data effettiva con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator della ricerca almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio effettivo.

3. L'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'invio della presente convenzione da parte della Regione per la sottoscrizione provvede alla restituzione della convenzione firmata dal Direttore Generale, tramite posta elettronica certificata;

4. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il Principal Investigator, diventa efficace per la Regione a seguito della registrazione da parte dell'organo di controllo.

5. L'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, pena la decadenza dal finanziamento, è tenuto a trasmettere – con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale e dal Principal Investigator della ricerca - la seguente documentazione, soggetta a verifica da parte del Ministero al fine di autorizzare l'avvio del progetto:

a) il parere positivo del comitato etico e/o l'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014, ove previsti;

b) le dichiarazioni indicanti le unità operative coinvolte nel progetto nonché l'accettazione degli Enti che svolgono funzioni di unità operativa e dei relativi responsabili di unità operativa dell'accettazione dei termini della convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal P.I. del progetto, ripresi dalla presente convenzione;

c) la dichiarazione con la quale il Direttore Generale dell'Azienda attesta che il Principal Investigator svolgerà la propria attività, relativamente al progetto in questione, esclusivamente presso la struttura del S.S.N. all'uopo individuata dall'Azienda medesima. La dichiarazione di cui al presente comma dovrà essere controfirmata dal Principal Investigator interessato;

d) il certificato AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) nel caso di collaborazione con ricercatori italiani residenti e operanti all'estero;

e) la traduzione in lingua italiana della proposta progettuale senza apportare alcuna modifica alla versione in inglese allegata alla convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal Principal Investigator;

6. Le Parti danno atto che il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione sono affidati alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in Sanità, Ufficio 4.

7. La scheda del piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi. L'Azienda si impegna a rispettare le quote percentuali previste dal bando 2021 per le varie voci di costo che saranno calcolate, a consuntivo, sulle spese rendicontate, al netto di eventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, dopo verifica da parte del Ministero della salute.

8. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate tramite posta elettronica, ordinaria o certificata, con inoltro delle comunicazioni ricevute dal Ministero, attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca a disposizione dei destinatari istituzionali.

9. Le Parti danno atto che il Ministero si riserva di attivare, qualora reso disponibile, il sistema di rendicontazione on-line sulla piattaforma del Workflow della ricerca, e lo stesso sarà vincolante dalla data di comunicazione della relativa disponibilità.

10. L'Azienda attraverso il proprio Direttore Generale, nonché il Principal Investigator devono firmare digitalmente tutti gli atti inerenti alla ricerca.

#### ART. 4

1. La prima rata del finanziamento è pari ad € **225.000,00 (duecentoventicinquemila/00)**; la procedura per il pagamento di tale rata sarà avviata dal Ministero della Salute per il solo a seguito dell'accertamento da parte del Ministero degli avvenuti adempimenti di cui al comma 2 e 5 dell'art. 3 della presente convenzione.

2. La seconda rata del finanziamento è pari ad € **135.000,00 (centotrentacinquemila/00)** ed è erogata dopo la trasmissione da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero - della relazione intermedia di cui al successivo art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della stessa da parte del Ministero.

3. La terza rata, a saldo del finanziamento è pari ad € **90.000,00 (novantamila/00)**. Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero.

4. La Regione provvederà all'espletamento delle procedure per l'erogazione del finanziamento solo dopo l'effettivo introito dei fondi da parte del Ministero.

5. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, l'Azienda si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi ricadano in regime di perenzione.

6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

## ART. 5

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, allo scadere dei 18 mesi dell'inizio dell'attività del progetto di ricerca e comunque non oltre i venti (20) giorni da tale termine, l'Azienda dovrà trasmettere alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, la relazione intermedia sullo stato d'attuazione della ricerca - sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principia Investigator - contenente la descrizione delle attività svolte dalle singole unità operative da cui risulti il regolare svolgimento del progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo . Tale relazione deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del Principal Investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori.

2. Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione ha facoltà, previa comunicazione preventiva all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate – ai fini della restituzione al Ministero -, comprensive degli eventuali interessi legali maturati.

4. Nel caso in cui la relazione intermedia, all'esito della istruttoria a cura del Ministero, faccia emergere che sono stati ampiamente disattesi gli obiettivi medio termine di cui al piano esecutivo, la Regione ha facoltà di attivare, previa comunicazione preventiva all'Azienda, le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero della somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

5. Nel caso in cui detta relazione, all'esito dell'istruttoria, a cura del Ministero, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine, o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel piano esecutivo approvato, la Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all'eventuale esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale. In tal caso si procederà alla contestuale erogazione della seconda rata e del saldo, previo incasso degli stessi dal Ministero.

6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

7. Nel caso in cui all'esito della istruttoria, la relazione intermedia non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole, il Ministero - previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda – ha facoltà di sottoporre il dossier - per le valutazioni - al Comitato tecnico sanitario sez. c). La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda, ai fini del prosieguo della convenzione.

## ART. 6

1. A partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del progetto, l'Azienda, con nota firmata dal proprio Direttore Generale e dal

principal investigator - può apportare modifiche al piano esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, solo se approvato dal Ministero – cui la Regione provvede ad inviare la nota tramite il Workflow della Ricerca - con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero, né a carico della Regione. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica. In caso di un'eventuale necessità di ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale modifica solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.

2. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità dell'Azienda, che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando.

3. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.

4. Solo dopo l'approvazione da parte del Ministero – che viene tempestivamente comunicata dalla Regione - l'Azienda potrà procedere alle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo la Regione ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione all'Azienda, sia alla sospensione del finanziamento nonché al recupero dell'importo erogato, ai fini della restituzione al Ministero.

#### ART. 7

Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre venti (20) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca – ai fini dell'erogazione del saldo, l'Azienda, con nota firmata digitalmente dal Direttore Generale trasmette contestualmente alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero, tramite il Workflow della Ricerca - la seguente documentazione, redatta dal Principal Investigator e recante la firma digitale dello stesso:

a) la relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali Enti cofinanziatori, documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;

b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 1 della presente;

c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali, utilizzando se disponibile il sistema di rendicontazione on-line del WFR;

d) indicazioni della URL del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

2. Tutta la sopra richiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sistema Workflow della ricerca.

3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione della Regione presso l'Azienda, che deve provvedere alla relativa custodia.

4. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

5. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

6. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati – ai fini dell'inoltro al Ministero - qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo non sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - entro il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

7. La Regione, in via autonoma, o su richiesta del Ministero, si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa all'Azienda, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 10 giorni, qualora:

- la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati;
- la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.

8. Le Parti danno atto che il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà al tempestivo inoltro al Ministero - delle richieste di cui al precedente comma 7.

9. Le Parti danno atto che il Ministero comunica alla regione – che provvederà a darne tempestiva informazione all'Azienda - il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.

10. Le Parti danno atto che il Ministero, previa comunicazione preventiva alla Regione – che ne darà tempestiva informazione all'Azienda - può sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c). un dossier, qualora la relazione finale all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda e per il Principal Investigator ai fini del prosieguo della convenzione.

11. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente messa in economia delle rate residue,

nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, ai fini della restituzione al Ministero, in caso di mancato rispetto da parte del Principal Investigator dell'orario di lavoro contrattuale, ovvero di quello minimo stabilito tramite convenzione con altro Ente, durante il periodo di svolgimento della ricerca. A tal fine, la Regione – in via autonoma, o su richiesta del Ministero - si riserva la facoltà di richiedere all'Azienda i tabulati relativi alla durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dal Principal Investigator, rilevato con sistema di misurazione oggettiva; l'Azienda dovrà fornire riscontro entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

#### ART. 8

La Regione, in via autonoma o sentito il Ministero, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### ART. 9

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator, che inviano la richiesta alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero. A detto periodo possono essere applicate eventuali deroghe a seguito di provvedimenti della Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in sanità per eventi emergenziali.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia di cui all'articolo 5 e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto con formale e motivata istanza da parte dell'Azienda e del Principal Investigator - che la inviano alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero – ed avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

#### ART. 10

1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il Principal Investigator, è tale per la Regione solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

#### ART. 11

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

2. Nel caso in cui l'Azienda o il Principal Investigator intendano trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati devono darne preventiva comunicazione alla Regione, che provvederà ad informarne il Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato

l'accesso non oneroso alla Regione ed al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.

4. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice progetto.

5. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali non inoltri alla Regione – che provvederà all'invio al Ministero – la documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.

6. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali, non inoltri non inoltri alla Regione – che provvederà all'invio al Ministero – documentazione relativa a quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7.

7. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 priva della menzione del Ministero della salute e del codice progetto.

8. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% della rata del saldo, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del Ministero quale istituzione finanziatrice e del codice progetto.

9. Le Parti convengono che il Ministero della salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

## ART. 12

1. Le Parti danno atto che i beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.

2. È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.

3. Le Parti danno atto che, relativamente al presente progetto, per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 40.000,00 l'anno per *"full time equivalent"*, nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto ovverosia della quota totale rendicontata a carico del Ministero della salute e riconosciuta eleggibile.

## ART. 13

1. Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" capitolo 3398/1 ed i seguenti perenti 3398/83,84 e 87, ad esclusione degli importi destinati agli IRCCS, di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 14

1. Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 15

Le spese di repertoriazione e ogni altra imposta di bollo saranno a carico dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. L'imposta di bollo verrà versata tramite il modello F24, utilizzando il codice 1552, per l'importo di € 16,00 ogni quattro facciate della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

Regione Piemonte  
Dott. Franco Ripa

.....

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

.....

**REGIONE PIEMONTE**

**Convenzione tra la Regione Piemonte e l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per l'attuazione del progetto "GR-2021-12372092 – Cardiac Computed Tomography for comprehensive risk stratification of arrhythmic, atherothrombotic and heart failure events following reperfused ST segment Elevation Myocardial Infarctio", presentato dal Dott. Marco GATTI - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2021 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).**

TRA

La **Regione Piemonte** (C.F. 8008760016) rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari ad interim della Direzione Sanità, Dott. Franco Ripa, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

di seguito denominata "La Regione"

E

**L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino** (P.I. ...., C.F. ....) rappresentata dal Direttore Generale ad interim, .....domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Azienda, .....

di seguito denominata "L'Azienda"

nel testo indicate come "Le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino dell'attuazione del progetto di ricerca finalizzata "GR-2021-12372092 – Cardiac Computed Tomography for comprehensive risk stratification of arrhythmic, atherothrombotic and heart failure events following reperfused ST segment Elevation Myocardial Infarctio".

2. Il principal investigator è individuato nella persona del Dott. **MARCO GATTI**, codice fiscale **GTTMRC87C26L219A**.

3. Il finanziamento del Ministero della Salute è di euro **444.433,00** (**quattrocentoquarantaquattromilaquattrocentotrentatre/00**)

## ART. 2

1. L'Azienda ed il Principal Investigator svolgono il progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato ed approvato dal Ministero ed in ottemperanza a quanto previsto dal Bando per la Ricerca Sanitaria 2021.

## ART. 3

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi come previsto dal successivo articolo 9.

2. L'attività di ricerca, da svolgersi nell'arco temporale della vigenza della convenzione, deve avere inizio improrogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2023, comunicando la data effettiva con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator della ricerca almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio effettivo.

3. L'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'invio della presente convenzione da parte della Regione per la sottoscrizione provvede alla restituzione della convenzione firmata dal Direttore Generale, tramite posta elettronica certificata;

4. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il Principal Investigator, diventa efficace per la Regione a seguito della registrazione da parte dell'organo di controllo.

5. L'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, pena la decadenza dal finanziamento, è tenuto a trasmettere – con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale e dal Principal Investigator della ricerca - la seguente documentazione, soggetta a verifica da parte del Ministero al fine di autorizzare l'avvio del progetto:

a) il parere positivo del comitato etico e/o l'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014, ove previsti;

b) le dichiarazioni indicanti le unità operative coinvolte nel progetto nonché l'accettazione degli Enti che svolgono funzioni di unità operativa e dei relativi responsabili di unità operativa dell'accettazione dei termini della convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal P.I, del progetto, ripresi dalla presente convenzione;

c) la dichiarazione con la quale il Direttore Generale dell'Azienda attesta che il Principal Investigator svolgerà la propria attività, relativamente al progetto in questione, esclusivamente presso la struttura del S.S.N. all'uopo individuata dall'Azienda medesima. La dichiarazione di cui al presente comma dovrà essere controfirmata dal Principal Investigator interessato;

d) il certificato AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) nel caso di collaborazione con ricercatori italiani residenti e operanti all'estero;

e) la traduzione in lingua italiana della proposta progettuale senza apportare alcuna modifica alla versione in inglese allegata alla convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal Principal Investigator;

6. Le Parti danno atto che il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione sono affidati alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in Sanità, Ufficio 4.

7. La scheda del piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi. L'Azienda si impegna a rispettare le quote percentuali previste dal bando 2021 per le varie voci di costo che saranno calcolate, a consuntivo, sulle spese rendicontate, al netto di eventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, dopo verifica da parte del Ministero della salute.

8. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate tramite posta elettronica, ordinaria o certificata, con inoltro delle comunicazioni ricevute dal Ministero, attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca a disposizione dei destinatari istituzionali.

9. Le Parti danno atto che il Ministero si riserva di attivare, qualora reso disponibile, il sistema di rendicontazione on-line sulla piattaforma del Workflow della ricerca, e lo stesso sarà vincolante dalla data di comunicazione della relativa disponibilità.

10. L'Azienda attraverso il proprio Direttore Generale, nonché il Principal Investigator devono firmare digitalmente tutti gli atti inerenti alla ricerca.

#### ART. 4

1. La prima rata del finanziamento è pari ad € **222.216,50** (**duecentoventiduemiladuecentosedici/50**); la procedura per il pagamento di tale rata sarà avviata dal Ministero della Salute per il solo a seguito dell'accertamento da parte del Ministero degli avvenuti adempimenti di cui al comma 2 e 5 dell'art. 3 della presente convenzione.

2. La seconda rata del finanziamento è pari ad € **133.329,90** (**centotrentatremilatrecentoventinove/90**) ed è erogata dopo la trasmissione da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero - della relazione intermedia di cui al successivo art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della stessa da parte del Ministero.

3. La terza rata, a saldo del finanziamento è pari ad € **88.886,60** (**ottantottomilaottocentoottantasei/60**). Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero.

4. La Regione provvederà all'espletamento delle procedure per l'erogazione del finanziamento solo dopo l'effettivo introito dei fondi da parte del Ministero.

5. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, l'Azienda si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi ricadano in regime di perenzione.

6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

## ART. 5

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, allo scadere dei 18 mesi dell'inizio dell'attività del progetto di ricerca e comunque non oltre i venti (20) giorni da tale termine, l'Azienda dovrà trasmettere alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, la relazione intermedia sullo stato d'attuazione della ricerca - sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principia Investigator - contenente la descrizione delle attività svolte dalle singole unità operative da cui risulti il regolare svolgimento del progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo . Tale relazione deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del Principal Investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori.

2. Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione ha facoltà, previa comunicazione preventiva all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate – ai fini della restituzione al Ministero -, comprensive degli eventuali interessi legali maturati.

4. Nel caso in cui la relazione intermedia, all'esito della istruttoria a cura del Ministero, faccia emergere che sono stati ampiamente disattesi gli obiettivi medio termine di cui al piano esecutivo, la Regione ha facoltà di attivare, previa comunicazione preventiva all'Azienda, le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero della somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

5. Nel caso in cui detta relazione, all'esito dell'istruttoria, a cura del Ministero, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine, o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel piano esecutivo approvato, la Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all'eventuale esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale. In tal caso si procederà alla contestuale erogazione della seconda rata e del saldo, previo incasso degli stessi dal Ministero.

6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

7. Nel caso in cui all'esito della istruttoria, la relazione intermedia non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole, il Ministero - previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda – ha facoltà di sottoporre il dossier - per le valutazioni - al Comitato tecnico sanitario sez. c). La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda, ai fini del prosieguo della convenzione.

## ART. 6

1. A partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del progetto, l'Azienda, con nota firmata dal proprio Direttore Generale e dal principal investigator - può apportare modifiche al piano esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, solo se approvato dal Ministero – cui la Regione provvede ad inviare la nota tramite il Workflow della Ricerca - con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero, né a carico della Regione. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica. In caso di un'eventuale necessità di ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale modifica solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.

2. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità dell'Azienda, che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando.

3. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.

4. Solo dopo l'approvazione da parte del Ministero – che viene tempestivamente comunicata dalla Regione - l'Azienda potrà procedere alle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo la Regione ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione all'Azienda, sia alla sospensione del finanziamento nonché al recupero dell'importo erogato, ai fini della restituzione al Ministero.

## ART. 7

Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre venti (20) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca – ai fini dell'erogazione del saldo, l'Azienda, con nota firmata digitalmente dal Direttore Generale trasmette contestualmente alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero, tramite il Workflow della Ricerca - la seguente documentazione, redatta dal Principal Investigator e recante la firma digitale dello stesso:

a) la relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali Enti cofinanziatori, documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;

b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 1 della presente;

c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali, utilizzando se disponibile il sistema di rendicontazione on-line del WFR;

d) indicazioni della URL del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

2. Tutta la sopra richiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sistema Workflow della ricerca.

3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione della Regione presso l'Azienda, che deve provvedere alla relativa custodia.

4. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

5. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

6. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati – ai fini dell'inoltro al Ministero - qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo non sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - entro il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

7. La Regione, in via autonoma, o su richiesta del Ministero, si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa all'Azienda, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 10 giorni, qualora:

- la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati;
- la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.

8. Le Parti danno atto che il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà al tempestivo inoltro al Ministero - delle richieste di cui al precedente comma 7.

9. Le Parti danno atto che il Ministero comunica alla regione – che provvederà a darne tempestiva informazione all'Azienda - il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.

10. Le Parti danno atto che il Ministero, previa comunicazione preventiva alla Regione – che ne darà tempestiva informazione all'Azienda - può sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c). un dossier, qualora la relazione finale all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto

Comitato è vincolante per l'Azienda e per il Principal Investigator ai fini del prosieguo della convenzione.

11. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente messa in economia delle rate residue, nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, ai fini della restituzione al Ministero, in caso di mancato rispetto da parte del Principal Investigator dell'orario di lavoro contrattuale, ovvero di quello minimo stabilito tramite convenzione con altro Ente, durante il periodo di svolgimento della ricerca. A tal fine, la Regione – in via autonoma, o su richiesta del Ministero - si riserva la facoltà di richiedere all'Azienda i tabulati relativi alla durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dal Principal Investigator, rilevato con sistema di misurazione oggettiva; l'Azienda dovrà fornire riscontro entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

#### ART. 8

La Regione, in via autonoma o sentito il Ministero, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### ART. 9

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator, che inviano la richiesta alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero. A detto periodo possono essere applicate eventuali deroghe a seguito di provvedimenti della Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in sanità per eventi emergenziali.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia di cui all'articolo 5 e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto con formale e motivata istanza da parte dell'Azienda e del Principal Investigator - che la inviano alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero – ed avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

#### ART. 10

1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il Principal Investigator, è tale per la Regione solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

#### ART. 11

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

2. Nel caso in cui l'Azienda o il Principal Investigator intendano trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o

ad eventuali brevetti derivati devono darne preventiva comunicazione alla Regione, che provvederà ad informarne il Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso alla Regione ed al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.

4. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice progetto.

5. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali non inoltri alla Regione – che provvederà all'invio al Ministero – la documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.

6. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali, non inoltri non inoltri alla Regione – che provvederà all'invio al Ministero – documentazione relativa a quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7.

7. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 priva della menzione del Ministero della salute e del codice progetto.

8. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% della rata del saldo, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del Ministero quale istituzione finanziatrice e del codice progetto.

9. Le Parti convengono che il Ministero della salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

## ART. 12

1. Le Parti danno atto che i beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.

2. È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.

3. Le Parti danno atto che, relativamente al presente progetto, per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 40.000,00 l'anno per "*full time equivalent*", nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto

ovverosia della quota totale rendicontata a carico del Ministero della salute e riconosciuta eleggibile.

ART. 13

1. Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" capitolo 3398/1 ed i seguenti perenti 3398/83,84 e 87, ad esclusione degli importi destinati agli IRCCS, di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

1. Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15

Le spese di repertoriazione e ogni altra imposta di bollo saranno a carico dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. L'imposta di bollo verrà versata tramite il modello F24, utilizzando il codice 1552, per l'importo di € 16,00 ogni quattro facciate della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

Regione Piemonte  
Dott. Franco Ripa

.....

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

.....

**REGIONE PIEMONTE**

**Convenzione tra la Regione Piemonte e l'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano per l'attuazione del progetto "GR-2021-12374957 – NF-kB positively regulates Fatty Acid Oxidation in cancer cells, which hinders CD8+ T lymphocytes and promotes tumor progression", presentato dalla Dott.ssa Giovanna CARRA' - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2021 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).**

TRA

La **Regione Piemonte** (C.F. 8008760016) rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari ad interim della Direzione Sanità, Dott. Franco Ripa, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

di seguito denominata "La Regione"

E

**L'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano** (P.I. ...., C.F. ....) rappresentata dal Direttore Generale ad interim, .....domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Azienda, .....

di seguito denominata "L'Azienda"

nel testo indicate come "Le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari all'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano dell'attuazione del progetto di ricerca finalizzata "GR-2021-12374957 – NF-kB positively regulates Fatty Acid Oxidation in cancer cells, which hinders CD8+ T lymphocytes and promotes tumor progression".

2. Il principal investigator è individuato nella persona della Dott.ssa **GIOVANNA CARRA'**, codice fiscale **CRRGNN90D57H224M**.

3. Il finanziamento del Ministero della Salute è di euro **305.000,00** (**trecentocinquemila/00**)

ART. 2

1. L'Azienda ed il Principal Investigator svolgono il progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato ed approvato dal Ministero ed in ottemperanza a quanto previsto dal Bando per la Ricerca Sanitaria 2021.

### ART. 3

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi come previsto dal successivo articolo 9.

2. L'attività di ricerca, da svolgersi nell'arco temporale della vigenza della convenzione, deve avere inizio improrogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2023, comunicando la data effettiva con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator della ricerca almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio effettivo.

3. L'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'invio della presente convenzione da parte della Regione per la sottoscrizione provvede alla restituzione della convenzione firmata dal Direttore Generale, tramite posta elettronica certificata;

4. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il Principal Investigator, diventa efficace per la Regione a seguito della registrazione da parte dell'organo di controllo.

5. L'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, pena la decadenza dal finanziamento, è tenuto a trasmettere – con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale e dal Principal Investigator della ricerca - la seguente documentazione, soggetta a verifica da parte del Ministero al fine di autorizzare l'avvio del progetto:

a) il parere positivo del comitato etico e/o l'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014, ove previsti;

b) le dichiarazioni indicanti le unità operative coinvolte nel progetto nonché l'accettazione degli Enti che svolgono funzioni di unità operativa e dei relativi responsabili di unità operativa dell'accettazione dei termini della convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal P.I. del progetto, ripresi dalla presente convenzione;

c) la dichiarazione con la quale il Direttore Generale dell'Azienda attesta che il Principal Investigator svolgerà la propria attività, relativamente al progetto in questione, esclusivamente presso la struttura del S.S.N. all'uopo individuata dall'Azienda medesima. La dichiarazione di cui al presente comma dovrà essere controfirmata dal Principal Investigator interessato;

d) il certificato AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) nel caso di collaborazione con ricercatori italiani residenti e operanti all'estero;

e) la traduzione in lingua italiana della proposta progettuale senza apportare alcuna modifica alla versione in inglese allegata alla convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal Principal Investigator;

6. Le Parti danno atto che il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione sono affidati alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in Sanità, Ufficio 4.

7. La scheda del piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi. L'Azienda si impegna a rispettare le quote percentuali previste dal bando 2021 per le varie voci di costo che saranno calcolate, a consuntivo, sulle spese rendicontate, al netto di eventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, dopo verifica da parte del Ministero della salute.

8. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate tramite posta elettronica, ordinaria o certificata, con inoltro delle comunicazioni ricevute dal Ministero, attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca a disposizione dei destinatari istituzionali.

9. Le Parti danno atto che il Ministero si riserva di attivare, qualora reso disponibile, il sistema di rendicontazione on-line sulla piattaforma del Workflow della ricerca, e lo stesso sarà vincolante dalla data di comunicazione della relativa disponibilità.

10. L'Azienda attraverso il proprio Direttore Generale, nonché il Principal Investigator devono firmare digitalmente tutti gli atti inerenti alla ricerca.

#### ART. 4

1. La prima rata del finanziamento è pari ad € **152.500,00 (centocinquantaduemilacinquecento/00)**; la procedura per il pagamento di tale rata sarà avviata dal Ministero della Salute per il solo a seguito dell'accertamento da parte del Ministero degli avvenuti adempimenti di cui al comma 2 e 5 dell'art. 3 della presente convenzione.

2. La seconda rata del finanziamento è pari ad € **91.500,00 (novantunomilacinquecento/00)** ed è erogata dopo la trasmissione da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero - della relazione intermedia di cui al successivo art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della stessa da parte del Ministero.

3. La terza rata, a saldo del finanziamento è pari ad € **61.000,00 (sessantunomila/00)**. Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero.

4. La Regione provvederà all'espletamento delle procedure per l'erogazione del finanziamento solo dopo l'effettivo introito dei fondi da parte del Ministero.

5. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, l'Azienda si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi ricadano in regime di perenzione.

6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

## ART. 5

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, allo scadere dei 18 mesi dell'inizio dell'attività del progetto di ricerca e comunque non oltre i venti (20) giorni da tale termine, l'Azienda dovrà trasmettere alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, la relazione intermedia sullo stato d'attuazione della ricerca - sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principia Investigator - contenente la descrizione delle attività svolte dalle singole unità operative da cui risulti il regolare svolgimento del progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo . Tale relazione deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del Principal Investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori.

2. Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione ha facoltà, previa comunicazione preventiva all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate – ai fini della restituzione al Ministero -, comprensive degli eventuali interessi legali maturati.

4. Nel caso in cui la relazione intermedia, all'esito della istruttoria a cura del Ministero, faccia emergere che sono stati ampiamente disattesi gli obiettivi medio termine di cui al piano esecutivo, la Regione ha facoltà di attivare, previa comunicazione preventiva all'Azienda, le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero della somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

5. Nel caso in cui detta relazione, all'esito dell'istruttoria, a cura del Ministero, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine, o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel piano esecutivo approvato, la Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all'eventuale esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale. In tal caso si procederà alla contestuale erogazione della seconda rata e del saldo, previo incasso degli stessi dal Ministero.

6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

7. Nel caso in cui all'esito della istruttoria, la relazione intermedia non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole, il Ministero - previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda – ha facoltà di sottoporre il dossier - per le valutazioni - al Comitato tecnico sanitario sez. c). La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda, ai fini del prosieguo della convenzione.

## ART. 6

1. A partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del progetto, l'Azienda, con nota firmata dal proprio Direttore Generale e dal principal investigator - può apportare modifiche al piano esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, solo se approvato dal Ministero – cui la Regione provvede ad inviare la nota tramite il Workflow della Ricerca - con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero, né a carico della Regione. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica. In caso di un'eventuale necessità di ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale modifica solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.

2. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità dell'Azienda, che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando.

3. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.

4. Solo dopo l'approvazione da parte del Ministero – che viene tempestivamente comunicata dalla Regione - l'Azienda potrà procedere alle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo la Regione ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione all'Azienda, sia alla sospensione del finanziamento nonché al recupero dell'importo erogato, ai fini della restituzione al Ministero.

## ART. 7

Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre venti (20) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca – ai fini dell'erogazione del saldo, l'Azienda, con nota firmata digitalmente dal Direttore Generale trasmette contestualmente alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero, tramite il Workflow della Ricerca - la seguente documentazione, redatta dal Principal Investigator e recante la firma digitale dello stesso:

a) la relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali Enti cofinanziatori, documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;

b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 1 della presente;

c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali, utilizzando se disponibile il sistema di rendicontazione on-line del WFR;

d) indicazioni della URL del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

2. Tutta la sopra richiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sistema Workflow della ricerca.

3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione della Regione presso l'Azienda, che deve provvedere alla relativa custodia.

4. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

5. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

6. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati – ai fini dell'inoltro al Ministero - qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo non sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - entro il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

7. La Regione, in via autonoma, o su richiesta del Ministero, si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa all'Azienda, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 10 giorni, qualora:

- la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati;
- la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.

8. Le Parti danno atto che il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà al tempestivo inoltro al Ministero - delle richieste di cui al precedente comma 7.

9. Le Parti danno atto che il Ministero comunica alla regione – che provvederà a darne tempestiva informazione all'Azienda - il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.

10. Le Parti danno atto che il Ministero, previa comunicazione preventiva alla Regione – che ne darà tempestiva informazione all'Azienda - può sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c). un dossier, qualora la relazione finale all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto

Comitato è vincolante per l'Azienda e per il Principal Investigator ai fini del prosieguo della convenzione.

11. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente messa in economia delle rate residue, nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, ai fini della restituzione al Ministero, in caso di mancato rispetto da parte del Principal Investigator dell'orario di lavoro contrattuale, ovvero di quello minimo stabilito tramite convenzione con altro Ente, durante il periodo di svolgimento della ricerca. A tal fine, la Regione – in via autonoma, o su richiesta del Ministero - si riserva la facoltà di richiedere all'Azienda i tabulati relativi alla durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dal Principal Investigator, rilevato con sistema di misurazione oggettiva; l'Azienda dovrà fornire riscontro entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

#### ART. 8

La Regione, in via autonoma o sentito il Ministero, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### ART. 9

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator, che inviano la richiesta alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero. A detto periodo possono essere applicate eventuali deroghe a seguito di provvedimenti della Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in sanità per eventi emergenziali.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia di cui all'articolo 5 e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto con formale e motivata istanza da parte dell'Azienda e del Principal Investigator - che la inviano alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero – ed avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

#### ART. 10

1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il Principal Investigator, è tale per la Regione solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

#### ART. 11

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

2. Nel caso in cui l'Azienda o il Principal Investigator intendano trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o

ad eventuali brevetti derivati devono darne preventiva comunicazione alla Regione, che provvederà ad informarne il Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso alla Regione ed al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.

4. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice progetto.

5. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali non inoltri alla Regione – che provvederà all'invio al Ministero – la documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.

6. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali, non inoltri non inoltri alla Regione – che provvederà all'invio al Ministero – documentazione relativa a quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7.

7. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 priva della menzione del Ministero della salute e del codice progetto.

8. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% della rata del saldo, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del Ministero quale istituzione finanziatrice e del codice progetto.

9. Le Parti convengono che il Ministero della salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

## ART. 12

1. Le Parti danno atto che i beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.

2. È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.

3. Le Parti danno atto che, relativamente al presente progetto, per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 40.000,00 l'anno per *"full time equivalent"*, nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto

ovverosia della quota totale rendicontata a carico del Ministero della salute e riconosciuta eleggibile.

#### ART. 13

1. Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" capitolo 3398/1 ed i seguenti perenti 3398/83,84 e 87, ad esclusione degli importi destinati agli IRCCS, di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 14

1. Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 15

Le spese di repertoriazione e ogni altra imposta di bollo saranno a carico dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. L'imposta di bollo verrà versata tramite il modello F24, utilizzando il codice 1552, per l'importo di € 16,00 ogni quattro facciate della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

Regione Piemonte  
Dott. Franco Ripa

.....

AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano

.....

**REGIONE PIEMONTE**

**Convenzione tra la Regione Piemonte e l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per l'attuazione del progetto "SG-2021-12375525 – MAssessment of central and peripheral venous stiffness for the non-invasive evaluation of volume status", presentato dal Dott. Leonardo ERMINI - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2021 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).**

TRA

La **Regione Piemonte** (C.F. 8008760016) rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari ad interim della Direzione Sanità, Dott. Franco Ripa, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

di seguito denominata "La Regione"

E

**L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino** (P.I. ...., C.F. ....) rappresentata dal Direttore Generale ad interim, .....domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Azienda, .....

di seguito denominata "L'Azienda"

nel testo indicate come "Le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino dell'attuazione del progetto di ricerca finalizzata "SG-2021-12375525 – MAssessment of central and peripheral venous stiffness for the non-invasive evaluation of volume status".
2. Il principal investigator è individuato nella persona del Dott. **LEONARDO ERMINI**, codice fiscale **RMNLRD90S19A564P**.
3. Il finanziamento del Ministero della Salute è di euro **130.000,00 (centotrentamila/00)**.

ART. 2

1. L'Azienda ed il Principal Investigator svolgono il progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato ed approvato dal Ministero ed in ottemperanza a quanto previsto dal Bando per la Ricerca Sanitaria 2021.

### ART. 3

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi come previsto dal successivo articolo 9.

2. L'attività di ricerca, da svolgersi nell'arco temporale della vigenza della convenzione, deve avere inizio improrogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2023, comunicando la data effettiva con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator della ricerca almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio effettivo.

3. L'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'invio della presente convenzione da parte della Regione per la sottoscrizione provvede alla restituzione della convenzione firmata dal Direttore Generale, tramite posta elettronica certificata;

4. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il Principal Investigator, diventa efficace per la Regione a seguito della registrazione da parte dell'organo di controllo.

5. L'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, pena la decadenza dal finanziamento, è tenuto a trasmettere – con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale e dal Principal Investigator della ricerca - la seguente documentazione, soggetta a verifica da parte del Ministero al fine di autorizzare l'avvio del progetto:

a) il parere positivo del comitato etico e/o l'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014, ove previsti;

b) le dichiarazioni indicanti le unità operative coinvolte nel progetto nonché l'accettazione degli Enti che svolgono funzioni di unità operativa e dei relativi responsabili di unità operativa dell'accettazione dei termini della convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal P.I. del progetto, ripresi dalla presente convenzione;

c) la dichiarazione con la quale il Direttore Generale dell'Azienda attesta che il Principal Investigator svolgerà la propria attività, relativamente al progetto in questione, esclusivamente presso la struttura del S.S.N. all'uopo individuata dall'Azienda medesima. La dichiarazione di cui al presente comma dovrà essere controfirmata dal Principal Investigator interessato;

d) il certificato AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) nel caso di collaborazione con ricercatori italiani residenti e operanti all'estero;

e) la traduzione in lingua italiana della proposta progettuale senza apportare alcuna modifica alla versione in inglese allegata alla convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal Principal Investigator;

6. Le Parti danno atto che il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione sono affidati alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in Sanità, Ufficio 4.

7. La scheda del piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi. L'Azienda si impegna a rispettare le quote percentuali previste dal bando 2021 per le varie voci di costo che saranno calcolate, a consuntivo, sulle spese rendicontate, al netto di eventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, dopo verifica da parte del Ministero della salute.

8. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate tramite posta elettronica, ordinaria o certificata, con inoltro delle comunicazioni ricevute dal Ministero, attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca a disposizione dei destinatari istituzionali.

9. Le Parti danno atto che il Ministero si riserva di attivare, qualora reso disponibile, il sistema di rendicontazione on-line sulla piattaforma del Workflow della ricerca, e lo stesso sarà vincolante dalla data di comunicazione della relativa disponibilità.

10. L'Azienda attraverso il proprio Direttore Generale, nonché il Principal Investigator devono firmare digitalmente tutti gli atti inerenti alla ricerca.

#### ART. 4

1. La prima rata del finanziamento è pari ad € **65.000,00 (sessantacinquemila/00)**; la procedura per il pagamento di tale rata sarà avviata dal Ministero della Salute per il solo a seguito dell'accertamento da parte del Ministero degli avvenuti adempimenti di cui al comma 2 e 5 dell'art. 3 della presente convenzione.

2. La seconda rata del finanziamento è pari ad € **39.000,00 (trentanovemila/00)** ed è erogata dopo la trasmissione da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero - della relazione intermedia di cui al successivo art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della stessa da parte del Ministero.

3. La terza rata, a saldo del finanziamento è pari ad € **26.000,00 (ventiseimila/00)**. Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero.

4. La Regione provvederà all'espletamento delle procedure per l'erogazione del finanziamento solo dopo l'effettivo introito dei fondi da parte del Ministero.

5. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, l'Azienda si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi ricadano in regime di perenzione.

6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

## ART. 5

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, allo scadere dei 18 mesi dell'inizio dell'attività del progetto di ricerca e comunque non oltre i venti (20) giorni da tale termine, l'Azienda dovrà trasmettere alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, la relazione intermedia sullo stato d'attuazione della ricerca - sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principia Investigator - contenente la descrizione delle attività svolte dalle singole unità operative da cui risulti il regolare svolgimento del progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo . Tale relazione deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del Principal Investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori.

2. Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione ha facoltà, previa comunicazione preventiva all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate – ai fini della restituzione al Ministero -, comprensive degli eventuali interessi legali maturati.

4. Nel caso in cui la relazione intermedia, all'esito della istruttoria a cura del Ministero, faccia emergere che sono stati ampiamente disattesi gli obiettivi medio termine di cui al piano esecutivo, la Regione ha facoltà di attivare, previa comunicazione preventiva all'Azienda, le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero della somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

5. Nel caso in cui detta relazione, all'esito dell'istruttoria, a cura del Ministero, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine, o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel piano esecutivo approvato, la Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all'eventuale esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale. In tal caso si procederà alla contestuale erogazione della seconda rata e del saldo, previo incasso degli stessi dal Ministero.

6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

7. Nel caso in cui all'esito della istruttoria, la relazione intermedia non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole, il Ministero - previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda – ha facoltà di sottoporre il dossier - per le valutazioni - al Comitato tecnico sanitario sez. c). La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda, ai fini del prosieguo della convenzione.

## ART. 6

1. A partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del progetto, l'Azienda, con nota firmata dal proprio Direttore Generale e dal

principal investigator - può apportare modifiche al piano esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, solo se approvato dal Ministero – cui la Regione provvede ad inviare la nota tramite il Workflow della Ricerca - con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero, né a carico della Regione. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica. In caso di un'eventuale necessità di ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale modifica solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.

2. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità dell'Azienda, che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando.

3. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.

4. Solo dopo l'approvazione da parte del Ministero – che viene tempestivamente comunicata dalla Regione - l'Azienda potrà procedere alle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo la Regione ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione all'Azienda, sia alla sospensione del finanziamento nonché al recupero dell'importo erogato, ai fini della restituzione al Ministero.

#### ART. 7

Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre venti (20) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca – ai fini dell'erogazione del saldo, l'Azienda, con nota firmata digitalmente dal Direttore Generale trasmette contestualmente alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero, tramite il Workflow della Ricerca - la seguente documentazione, redatta dal Principal Investigator e recante la firma digitale dello stesso:

a) la relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali Enti cofinanziatori, documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;

b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 1 della presente;

c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali, utilizzando se disponibile il sistema di rendicontazione on-line del WFR;

d) indicazioni della URL del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

2. Tutta la sopra richiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sistema Workflow della ricerca.

3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione della Regione presso l'Azienda, che deve provvedere alla relativa custodia.

4. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

5. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

6. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati – ai fini dell'inoltro al Ministero - qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo non sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - entro il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

7. La Regione, in via autonoma, o su richiesta del Ministero, si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa all'Azienda, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 10 giorni, qualora:

- la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati;
- la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.

8. Le Parti danno atto che il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà al tempestivo inoltro al Ministero - delle richieste di cui al precedente comma 7.

9. Le Parti danno atto che il Ministero comunica alla regione – che provvederà a darne tempestiva informazione all'Azienda - il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.

10. Le Parti danno atto che il Ministero, previa comunicazione preventiva alla Regione – che ne darà tempestiva informazione all'Azienda - può sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c). un dossier, qualora la relazione finale all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda e per il Principal Investigator ai fini del prosieguo della convenzione.

11. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente messa in economia delle rate residue,

nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, ai fini della restituzione al Ministero, in caso di mancato rispetto da parte del Principal Investigator dell'orario di lavoro contrattuale, ovvero di quello minimo stabilito tramite convenzione con altro Ente, durante il periodo di svolgimento della ricerca. A tal fine, la Regione – in via autonoma, o su richiesta del Ministero - si riserva la facoltà di richiedere all'Azienda i tabulati relativi alla durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dal Principal Investigator, rilevato con sistema di misurazione oggettiva; l'Azienda dovrà fornire riscontro entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

#### ART. 8

La Regione, in via autonoma o sentito il Ministero, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### ART. 9

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator, che inviano la richiesta alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero. A detto periodo possono essere applicate eventuali deroghe a seguito di provvedimenti della Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in sanità per eventi emergenziali.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia di cui all'articolo 5 e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto con formale e motivata istanza da parte dell'Azienda e del Principal Investigator - che la inviano alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero – ed avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

#### ART. 10

1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il Principal Investigator, è tale per la Regione solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

#### ART. 11

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

2. Nel caso in cui l'Azienda o il Principal Investigator intendano trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati devono darne preventiva comunicazione alla Regione, che provvederà ad informarne il Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato

l'accesso non oneroso alla Regione ed al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.

4. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice progetto.

5. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali non inoltri alla Regione – che provvederà all'invio al Ministero – la documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.

6. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali, non inoltri non inoltri alla Regione – che provvederà all'invio al Ministero – documentazione relativa a quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7.

7. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 priva della menzione del Ministero della salute e del codice progetto.

8. Le Parti danno atto che il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% della rata del saldo, nel caso in cui l'Azienda, al termine delle attività progettuali inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del Ministero quale istituzione finanziatrice e del codice progetto.

9. Le Parti convengono che il Ministero della salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

## ART. 12

1. Le Parti danno atto che i beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.

2. È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.

3. Le Parti danno atto che, relativamente al presente progetto, per il pagamento della borsa di studio del ricercatore proponente, è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 90.000,00 per l'intera durata del progetto.

## ART. 13

1. Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" capitolo 3398/1 ed i seguenti perenti 3398/83,84 e 87, ad esclusione degli importi destinati agli IRCCS, di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 14

1. Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 15

Le spese di repertoriazione e ogni altra imposta di bollo saranno a carico dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. L'imposta di bollo verrà versata tramite il modello F24, utilizzando il codice 1552, per l'importo di € 16,00 ogni quattro facciate della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

Regione Piemonte  
Dott. Franco Ripa

.....

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

.....